



Autorità Nazionale Anticorruzione

Autorità Nazionale Anticorruzione

Prot. Uscita del 13/07/2017

Numero: 0091305

Ufficio: SG - UPAG Ufficio Precontenzioso e Pareri

Ufficio Precontenzioso e Pareri

Spett.le Amministrazione Provinciale di Fermo

PEC: provincia.fermo@emarche.it

Spett.le CONSORZIO ASPIS

PEC: gare@pec.aspisbroker.com

Spett.le CENTRALE SPA

PEC: centrale@pec.centralespa.it

Spett.le CURTIS SRL

PEC: amministrazione@pec.curtisbroker.com

Rif. da citare nella risposta «PREC 149/17/S -

Oggetto: Istanza presentata singolarmente dall'Amministrazione Provinciale di Fermo con adesione del Consorzio ASPIS. Procedura aperta per l'affidamento del servizio brokeraggio assicurativo 2017-2018. Importo a base di gara euro: 37.845,00. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. S.A: Amministrazione Provinciale di Fermo.

Si comunica che in data 05/07/2017 il Consiglio dell'Autorità ha approvato la delibera N.695, che si allega in copia.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento del 5 ottobre 2016 per il rilascio dei pareri di precontenzioso di cui all'art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si invitano le parti in indirizzo a voler far conoscere le proprie determinazioni conseguenti alla predetta pronuncia (proposizione di ricorso, provvedimenti assunti, acquiescenza), entro 35 giorni dal ricevimento della presente comunicazione.

Si evidenzia che, nel caso di omissione o non veridicità delle comunicazioni rese ai sensi del sopra citato articolo 13, si applica l'art. 213, comma 13 del d.lgs. 50/2016 con trasmissione dei relativi atti all'ufficio dell'Autorità competente per l'applicazione delle sanzioni.

P
-Il Dirigente
Maria Luisa Chimenti



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

DELIBERA N. 695

DEL 5 luglio 2017

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 211 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 presentata da Amministrazione Provinciale di Fermo/ Consorzio Aspis. Procedura aperta per l'affidamento di un appalto di servizi di brokeraggio assicurativo 2017/2018. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa. Importo a base di gara: 37.845,00.

Istanza congiunta.

PREC. 149/17/S

Requisiti di idoneità professionale. Iscrizione alla CCIAA e iscrizione RUI. Essenzialità. Soccorso istruttorio. Esclusione. Legittimità.

Non è legittima l'esclusione, senza previo esperimento della procedura di soccorso istruttorio, per un concorrente che, pur essendo in possesso della iscrizioni alla Camera di Commercio e al Registro Unico degli Intermediari presso l'IVASS, richieste dal bando di gara, abbia ommesso di presentare autodichiarazioni ad esse riferite.

Art. 83 D.lg. 50/2016

Il Consiglio

Considerato in fatto:

Con l'istanza prot. n.1818 del 9 gennaio 2017, l'Amministrazione Provinciale di Fermo chiedeva a questa Autorità un parere sulla legittimità dell'esclusione dell'operatore economico Consorzio Aspis, per aver la consorziata Centrale S.p.a. compilato il mod. 5 DGUE senza inserire un'autodichiarazione in merito al possesso dei requisiti soggettivi di partecipazione inerenti l'iscrizione alla Camera di Commercio e al Registro Unico degli Intermediari presso IVASS. Rilevato il mancato possesso dei requisiti di idoneità professionale, ai sensi del par. 13.5 del disciplinare di gara, l'ente ha dichiarato l'esclusione dalla partecipazione alla gara in oggetto.

Il Consorzio Aspis ha presentato istanza di revoca sostenendo che la carenza dei requisiti di idoneità professionale, seppur da ritenersi un'irregolarità relativa ad elementi essenziali, era di ordine puramente formale e non sostanziale e quindi avrebbe potuto essere sanata tramite applicazione della procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice.

Con istanza n. 3143 del 11.1.2017, il Consorzio Aspis aderiva alla procedura ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 comma 3 del regolamento di precontenzioso del 5 ottobre 2016, si rimetteva quindi alla decisione dell'Autorità. Nel merito, ribadiva che essendo la società consorziata Centrale S.p.a in possesso dei requisiti di iscrizione alla C.C.I.A.A. e al R.U.I., la carenza nella compilazione del DGUE, doveva ritenersi, come da copiosa giurisprudenza citata, un *lapsus calami* emendabile con esperimento del soccorso istruttorio.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Ritenuto in diritto

Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del Codice «Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa».

Il DGUE è uno strumento di semplificazione amministrativa per produrre un gran numero di certificati e documenti relativi a requisiti di partecipazione o criteri di selezione. Nella parte relativa ai criteri di selezione vanno compilati i campi che prevedono l'idoneità dell'operatore economico (iscrizioni a registri professionali/commerciali- abilitazioni/autorizzazioni). In caso di mancanza, incompletezza e irregolarità essenziali sanabili degli elementi e del DGUE, si applica la sanzione prevista dal bando e si consente all'operatore di regolarizzare attraverso l'istituto del soccorso istruttorio.

In considerazione della tassatività delle cause di esclusione dalla gara, il potere di soccorso istruttorio costituisce un doveroso ordinario modus procedendi, volto a superare i formalismi, in nome dei principi del favor participationis e della semplificazione.

La II Sezione del T.A.R. Lazio, Roma, con sentenza n. 7586 del 1° luglio 2016, ha chiarito che la disciplina del nuovo Codice supera la precedente concezione che escludeva la possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio nei casi di omessa produzione di un documento prescritto a pena di esclusione e che limitava la possibilità di utilizzo dell'istituto ai soli casi di avvenuta produzione di documenti contenenti errori, lacune o ambiguità.

Infatti: « in base all'orientamento giurisprudenziale sostanzialistico, solamente la reale mancanza di un requisito generale legittima l'esclusione dalla gara, al punto che non appare né giusto né equo che un soggetto che possa dimostrare, eventualmente anche attraverso il c.d. soccorso istruttorio, di avere tutti i requisiti sia escluso dalla gara. Sulla base di tale evoluzione, è possibile ritenere che sia stata superata la precedente concezione che escludeva la possibilità di ricorrere al "soccorso istruttorio" nei casi di omessa produzione di un documento prescritto a pena di esclusione e che limitava la possibilità di utilizzo dell'istituto ai soli casi di avvenuta produzione di documenti contenenti errori, lacune o ambiguità. Resta tuttavia il limite per cui non può essere sanata con soccorso istruttorio la dichiarazione mendace».

Per tali ragioni, poiché nel caso di specie non è controverso l'effettivo possesso dei requisiti di idoneità professionale in capo alla Centrale S.p.a. facente parte del Consorzio Aspis, si ritiene che la stazione appaltante avrebbe dovuto consentire la regolarizzazione delle dichiarazioni all'impresa prima di escluderla dalla partecipazione.



Autorità Nazionale Anticorruzione

Presidente

Il Consiglio

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, l'operato della stazione appaltante non conforme alla disciplina normativa di settore.

Il Presidente

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data

13 luglio 2017

Il Segretario *Maria Esposito*

Maria Esposito

Maria Esposito